

Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.)

(legge 383/2000 , L.R. 1/2008 e DGR 26.10.2012 n.4331)

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dal Dlgs 117/2017 continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro attualmente in vigore

Sono considerate Associazioni di Promozione Sociale le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto dei principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o che colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A) Requisiti per l'iscrizione nel Registro Provinciale

Sono iscrivibili nel Registro Provinciale delle Associazioni sez. F per le Associazioni di Promozione Sociale le associazioni che:

- 1.** abbiano sede legale nel territorio provinciale ed operante nello stesso, oppure abbiano sede legale in altra regione purché posseggano una sede operativa in provincia di Mantova;
- 2.** siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale; tale autonomia sussiste quando l'associazione è dotata di un proprio organo deliberante e di rappresentanza, di un proprio bilancio/rendiconto e di una propria identificazione fiscale;
- 3.** siano costituite ed operanti da almeno un anno
- 4.** dispongano di uno Statuto redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata registrata o autenticata nel quale siano espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti:
 - denominazione

- sede legale
- oggetto sociale
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione
- assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano essere divisi tra gli associati
- obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
- previsione dell'elettività delle cariche associative
- criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi
- obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario e modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statuari
- modalità di scioglimento dell'associazione
- obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale

5. si avvalgano prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da parte degli associati, solo in caso di particolare necessità è ammessa la possibilità di retribuire lavoro dipendente od autonomo, anche ricorrendo, ai propri associati.

6. riconoscano attraverso le norme statutarie ed i regolamenti i seguenti requisiti:

- tutela dei diritti inviolabili della persona
- pubblicità degli atti e dei registri
- garanzia del recesso senza oneri per il socio
- diritto di contraddittorio in caso di esclusione del socio
- pari opportunità tra uomini e donne

Per le associazioni di promozione sociale che si sono costituite a partire dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del DLgs 117/2017), è necessario che esse siano costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

B) Modalità d'iscrizione nel Registro

L'associazione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che vuole iscriversi nel Registro Provinciale delle Associazioni deve accedere alla piattaforma dedicata connettendosi al sito della Regione Lombardia <http://www.registriassociazioni.servizirl.it> e compilare on line la "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" in tutte le sue parti. Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati **solo on line** nell'apposita sezione i seguenti documenti:

- Statuto e Atto Costitutivo redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
- ultimo rendiconto approvato firmato dal Legale Rappresentante;
- Carta d'identità del legale rappresentante;

- **“Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione”** (che si genera in automatico al termine della compilazione) **firmata dal legale rappresentante.**

La **“Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione”** firmata dal legale rappresentante dovrà inoltre essere inoltrata alla Provincia a uno dei seguenti recapiti:

- tramite PEC all'indirizzo provinciadimantova@legalmail.it utilizzando anche la posta elettronica ordinaria
- con raccomandata all'indirizzo: Provincia di Mantova - Ufficio Terzo Settore Via Principe Amedeo 32 - 46100 Mantova
- consegnata a mano all'URP della Provincia in Via Principe Amedeo 32 – Mantova
- tramite fax allo 0376 357519.

L'iscrizione nel Registro è disposta con apposito provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. Qualora, nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni. In particolare il termine è sospeso: **a)** per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa **b)** per un periodo non superiore a dieci giorni qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta. Il provvedimento di iscrizione viene notificato alla associazione interessata e per conoscenza al comune ove ha sede l'associazione.

C) Variazioni in corso d'anno

L'associazione iscritta nel Registro è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti:

- la denominazione,
- la sede legale,
- le sedi operative
- il Legale Rappresentante

attraverso la compilazione dell'apposita **modulistica on line** *“Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro”* nella Sezione VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO collegandosi al sito <http://www.registriassociazioni.servizirl.it>. Al termine della compilazione il sistema genererà un'autocertificazione che dovrà essere firmata dal legale rappresentante e quindi caricata come allegato sulla piattaforma e poi inviata alla Provincia ad uno dei recapiti citati al paragrafo B).

Sulla piattaforma dovranno essere inoltre caricati in allegato i seguenti documenti:

- carta d'identità del legale rappresentante
- verbale relativo alle variazioni intervenute sottoscritto dal legale rappresentante
- statuto modificato (qualora la variazione abbia comportato la modifica dello statuto)

D) Trasferimenti tra Registri Regionali e Provinciali

Il trasferimento dal Registro Provinciale al Registro Regionale avviene quando le associazioni, a seguito di apertura di nuove sedi, risultano avere sede legale nel territorio regionale e almeno una seconda sede operativa in provincia diversa da quella legale. Il trasferimento da Registro Regionale a Registro Provinciale avviene quando l'associazione, a seguito della chiusura di sedi in diverse province, risulta avere i requisiti per la sola iscrizione nel Registro Provinciale. Il trasferimento da Registro Provinciale ad altro Registro Provinciale avviene quando l'associazione trasferisce la sede legale nel comune di un'altra provincia.

Per il trasferimento di Registro le Associazioni sono tenute a comunicare le variazioni relative alla sede legale e alle sedi operative attraverso la compilazione **on line** della modulistica "*Scheda unica informatizzata comunicazioni variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro*". L'"Istanza di trasferimento di iscrizione" che si genera dopo la compilazione deve essere trasmessa sia alla struttura preposta alla tenuta del Registro di destinazione che alla struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.

Il trasferimento si perfeziona attraverso l'adozione da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione di un provvedimento di iscrizione e l'adozione di un provvedimento di cancellazione da parte della struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.

Trasferimento dalla/nella Sezione F/APS all'interno dei Registri

Le associazioni che intendono trasferire la propria iscrizione nella /dalla Sezione F/APS devono compilare l'istanza di cancellazione on line e convalidare contemporaneamente la "*Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri*" e la "*Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri*" quindi trasmettere le due istanze alla Provincia agli indirizzi citati al paragrafo B).

E) Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro avviene a seguito di:

- istanza di parte dell'associazione iscritta

- cancellazione d'ufficio a causa della accertata carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro o cessazione dell'attività associativa ai sensi dell'art.17 della L.R. 1/2008
- cancellazione d'ufficio a causa della impossibilità da parte della Provincia di attuare la verifica dei requisiti di iscrizione disposta dall'art.17 comma 9 della Legge Regionale 1/2008 per effetto della mancata compilazione della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione" e della trasmissione della relativa autocertificazione entro termini fissati.

L'associazione che intende cancellarsi dal Registro deve inoltrare specifica istanza attraverso la compilazione on line della "Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai Registri " collegandosi al sito <http://www.registriassociazioni.servizirl.it> e la successiva trasmissione alla Provincia della "**Richiesta formale di cancellazione**" firmata dal legale rappresentante ad uno dei recapiti elencati al paragrafo **B**). Tale richiesta si genera al termine della compilazione sulla piattaforma informatica.

Alla richiesta di cancellazione dovranno essere **allegati inoltre ed esclusivamente sulla piattaforma on line** i seguenti documenti:

- richiesta formale di cancellazione firmata dal legale rappresentante
- carta d'identità del legale rappresentante
- verbale di scioglimento (se la cancellazione viene richiesta per scioglimento dell'associazione)